



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 178 del 26/10/2020

OGGETTO: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 1869/2020 del 19/09/2020 emesso dal Tribunale di Lecce, promosso dalla società Fan Technology s.r.l. Conferimento incarico legale per la tutela dell'Ente.

<p>Pareri (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale</p> <p>REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole Data 23/10/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (Sig.ra Tiziana PINO)</p> <p>REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole, PRE IMP. 2116/2020 Data 26/10/2020</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)</p>	<p>L'anno 2020, il giorno 26 del mese di OTTOBRE alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori nelle persone dei signori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Carica</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stefano PRETE</td><td>Sindaco</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Elisa SECLI'</td><td>Assessore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Francesco SOLIDORO</td><td>Assessore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Francesca LEOPIZZI</td><td>Assessore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Giovanni GIAFFREDA</td><td>Assessore</td><td></td><td>Si</td></tr></tbody></table> <p>Partecipa SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide BISANTI.</p> <p>Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.</p>	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente	Stefano PRETE	Sindaco	Si		Elisa SECLI'	Assessore	Si		Francesco SOLIDORO	Assessore	Si		Francesca LEOPIZZI	Assessore	Si		Giovanni GIAFFREDA	Assessore		Si
Cognome e nome	Carica	Presente	Assente																						
Stefano PRETE	Sindaco	Si																							
Elisa SECLI'	Assessore	Si																							
Francesco SOLIDORO	Assessore	Si																							
Francesca LEOPIZZI	Assessore	Si																							
Giovanni GIAFFREDA	Assessore		Si																						

.LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che in data 1.12.2006 veniva sottoscritto contratto d'appalto rep. 1282 tra il Comune di Parabita e la ditta New Energy s.r.l. da Soletto, per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione;

-che con Deliberazione G.C. n. 176 del 28.08.2015, questo Ente prendeva atto della cessione del ramo d'azienda da parte della società New Energy s.r.l. in favore della ditta Fan Technology s.r.l. di Soletto (Le), avvenuta con contratto avente Rep. n. 30981 del 05.03.2015;

-che pertanto, in forza del suddetto contratto, la Fan Technology s.r.l. si obbligava, per un periodo di 15 anni, ad effettuare la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nonché ad intestarsi i contatori, provvedendo, al reperimento ed al pagamento diretto dei consumi di energia elettrica degli stessi a fronte di un canone mensile che inizialmente era stabilito in € 10.796,83 IVA inclusa;

-che il 05.05.2015 la società Fan Technology s.r.l. presentava, presso la Legione Carabinieri –Puglia-stazione di Soletto, una denuncia un cui dichiarava di aver subito il furto di alcuni P.O.D. oggetto del contratto con il Comune di Parabita (*Il POD "Point of Delivery" è il codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore*), da parte di una società "fantasma" denominata IP ITALIA S.r.l. Di detta denuncia veniva data notizia all'Ente solo successivamente, in data 14/03/2017 con nota protocollo n. 4963;

-che questo Comune riceveva, inaspettatamente, a partire da dicembre 2016 fatture dei fornitori di energia elettrica, relative a POD di pubblica illuminazione oggetto di contratto con Fan Technology s.r.l.,

-che dal 01.11.2015 al 30.08.2018 si succedevano 3 società fornitrici di energia elettrica e precisamente Hera spa, Enel Energia spa e Enel Servizio Elettrico Nazionale, le quali fatturavano i consumi di energia elettrica direttamente al Comune di Parabita;

-che l'Ente rifiutava tutte le suddette le fatture, precisando che le stesse si riferivano ad impianti di pubblica illuminazione affidati in gestione alla società Fan Technology s.r.l e quindi, a tale società andavano indirizzate;

-che questo Ente regolarmente pagava i canoni, come da contratto, alla Ditta Fan Technology s.r.l., nel periodo novembre 2015 - giugno 2017 ma la società non provvedeva al pagamento dei fornitori di energia elettrica;

-che il Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Assetto al Territorio" vista la gravità della situazione creatasi, avviava apposita corrispondenza con la Fan Technology s.r.l. finalizzata alla soluzione del problema.

In particolare, con nota n. 5528 del 23.03.2017, il Responsabile dell'ufficio Tecnico diffidava la società Fan Technology s.r.l a porre in essere ogni iniziativa al fine di non arrecare alcun danno al bilancio dell'Ente, non escludendo anche la possibilità della risoluzione anticipata del contratto;

-che la sopra nominata ditta Fan Technology s.r.l., più volte interpellata, sia verbalmente che con note prot. n. 2680 e n. 2716 del 09.02.2017, alle quali faceva seguito un incontro presso la sede municipale in data 02.03.2017, e ancora con note prot. n. 5528 del 23.03.2017 Prot. n. 6831 dell'11.04.2017 e n. 7133 del 18.04.2017, più volte assicurava l'impegno per ri-volturare a suo nome i predetti P.O.D., garantendo, quindi la risoluzione delle problematiche;

-che nel mese di maggio 2017 Fan Technology srl vendeva e trasferiva ad una nuova società, denominata Omni Tecnologie s.r.l., un ramo di azienda, che pertanto, subentrava nel contratto con il Comune di Parabita;

-che Omni Tecnologie s.r.l., rivolturava a proprio nome i P.O.D. a partire da mese di giugno 2017, anche se la cessione del ramo di azienda veniva comunicata all'Ente solo il 27 luglio 2017 con nota protocollo n. 13002 del 27.07.2017;

-che, malgrado il comune di Parabita non avesse mai preso atto del suddetto subentro, la Omni Tecnologie s.r.l. emetteva impropriamente nei confronti di questo Ente fatture per i canoni mensili da giugno a novembre 2017. Dette fatture venivano rifiutate dall'Ente, pertanto successivamente, Fan Technology s.r.l. provvedeva a rimetterle a proprio nome;

CONSIDERATO

- che, nonostante la grave situazione in cui il Comune di Parabita si era venuto a trovare senza alcuna colpa, in data 18/10/2018, veniva acquisito al protocollo dell'Ente, al n. 16235, ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, presentato dalla società Fan Technology s.r.l., con relativo decreto ingiuntivo n. 2311/2018 del 20/09/2018 del Tribunale di Lecce;

-che con detto ricorso la società Fan Technology s.r.l. si dichiarava creditrice del Comune di Parabita dell'importo di € 276.160,47, a titolo di canoni mensili non corrisposti a partire dalla rata nr. 125 riferita al periodo di luglio 2017;

-che data l'infondatezza della pretesa creditoria, la Commissione Straordinaria, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 25/10/2018, stabiliva di opporsi a detto decreto ingiuntivo e a tal fine conferiva incarico legale all'avvocato Giuseppe Mormandi con studio in Casarano;

-che persistendo le gravi irregolarità, il responsabile del settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città", Arch. Daniele Cataldo, con Determina Reg. Sett. 58 del 07/03/2019 e Reg. Gen. n. 164 del 10/03/2019, disponeva, a conclusione del procedimento amministrativo avviato, la risoluzione del contratto rep. 1282 del 1-12-2006 per grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 10 del citato contratto;

-che il Comune di Parabita, per il tramite dell'avvocato Mormandi, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e con domanda riconvenzionale, citava la società Fan Technology s.r.l. all'udienza 04/04/2019;

-che in tale giudizio, rubricato con Rg. 1266/2018, il Comune di Parabita opponeva il decreto ingiuntivo in questione ed alla prima udienza, del 09.04.2019, il Giudice, in accoglimento delle tesi difensive, rigettava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avversario e fissava udienza per il prosieguo del giudizio;

TENUTO CONTO:

-che da ultimo è stato acquisito al protocollo dell'Ente, al n. 19044 del 12/10/2020, ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, promosso nuovamente dalla società Fan Technology s.r.l. con pedissequo decreto ingiuntivo n. 1869/2020 del 19.09.2020 emesso il 19/09/2020 a firma del Giudice del Tribunale di Lecce, dr. Paolo Moroni, nei confronti del Comune di Parabita;

-che con il decreto sopra indicato, il Giudice adito ingiunge al Comune di Parabita di pagare la somma di € **136.961,69** più gli interessi di mora come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese ed in € 2.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;

CONSIDERATO

-che la suddetta somma € 136.961,69 è la sommatoria di due voci e precisamente € 109.937,54 a titolo di canoni non ancora corrisposti, a fronte di fatture messe dal 01.10.2018 al 18.05.2020 ed € 27.024,15 a titolo di consumi di energia elettrica;

-che la pretesa creditoria risulta, ancora una volta, del tutto infondata, atteso che l'Ente non ha corrisposto i canoni a Fan Technology s.r.l., solo dopo che è insorta la problematica indicata in premessa e della quale non ritiene di essere responsabile;

RAVVISATA, pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, la necessità di proporre opposizione anche a questo ulteriore nuovo decreto ingiuntivo;

DATO ATTO il Comune di Parabita non dispone nella propria struttura organizzativa del servizio di avvocatura, che pertanto, si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;

VALUTATO l'art. 17, comma 1, lettera D) del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii";

CONSIDERATO che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice degli appalti, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

DATO ATTO che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, ha reso il parere n. 2109 del 06.10.2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali", affermando : "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera D) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante-anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

EVIDENZIATA la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

RITENUTO opportuno che la tutela degli interessi dell'Ente, nella nuova azione giudiziale di cui sopra, sia affidata all'avv. Giuseppe Mormandi, che ha già rappresentato l'Ente nel precedente giudizio contro la Fan Technology s.r.l. ed ha, quindi, adeguata ed approfondita conoscenza di tutti i fatti e le circostanze alla stessa connessi e che ne costituiscono il presupposto, anche ai fini della coerenza e dell'omogeneità delle azioni da porre in essere e delle argomentazioni da addurre a difesa;

TENUTO CONTO che l'avvocato Giuseppe Mormandi, contattato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità a ricevere l'incarico in argomento per un compenso professionale di € 3.370,00 più Iva e Cap come per legge, per un totale di € 4.275,85 più il costo del contributo unificato quantificato in € 379,50, per un totale generale di € **4.655,35**;

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 71 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

VERIFICATO che il Capitolo 103 “*Spese per liti*”, cui la somma va imputata, presenta sufficiente disponibilità per il conferimento dell’incarico di che trattasi;

TENUTO CONTO: che con Decreto 06 del 30/07/2020 è stata nominata quale Responsabile del Settore “Risorse umane, contenzioso, Mezzi Comunali Assicurazioni”, la sig.ra Tiziana Pino con attribuzione delle funzioni previste all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.,

DATO ATTO che l’istruttoria è stata eseguita dalla dott.ssa Nadia Coppola, dipendente del Comune di Parabita assegnata all’ufficio Contenzioso;

CONSIDERATO:

-**che** in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Segretario Comunale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

-**che** di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D. L. n. 174/2012;

Per quanto sopra esposto,

DELIBERA

1.DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI PRENDERE ATTO: del ricorso per decreto ingiuntivo acquisito al protocollo dell’Ente al n. 19044 del 12/10/2020, promosso dalla società Fan Technology s.r.l., con pedissequo decreto ingiuntivo n. 1869/2020 del 19.09.2020 emesso il 19/09/2020 a firma del Giudice del Tribunale di Lecce, dr. Paolo Moroni, con cui si ingiunge al Comune di Parabita di pagare la somma di € 136.961,69 più gli interessi di mora come da domanda nonché le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese ed in € 2.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;

3.DI OPPORSI avverso il predetto decreto, per le ragioni in premessa indicate;

4.AFFIDARE, a tale scopo, incarico legale all’avv **Giuseppe Mormandi**, con studio legale studio legale in Casarano (LE) in via Trebbia n.1, iscritto all’albo degli avvocati di Lecce, n.1656;

5.DI STABILIRE che per l’espletamento del suddetto incarico all’avv. Giuseppe Mormandi sarà corrisposto il compenso di € 3.370,00 più Iva e Cap come per legge, per un totale di € 4.275,85 più il costo del contributo unificato quantificato in € 379,50, per un totale generale di € **4.655,35**;

6.DI STANZIARE, pertanto, allo scopo la somma complessiva di € **4.655,35**;

7.DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura sul Cap. 103 - Miss. 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - “Spese per liti” del Bilancio 2020;

8.DI ASSEGNARE la sopra detta somma di € **4.655,35** al Responsabile del Settore “Risorse Umane, Contenzioso, Mezzi Comunali, Assicurazioni”;

9.DI APPROVARE lo schema di Disciplinare d’incarico, predisposto ai fini dell’affidamento dell’incarico in argomento, dando mandato al sopra detto competente Responsabile di Settore o al suo eventuale sostituto di sottoscriverlo;

10.DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo sostituto, a conferire al nominato professionista, la necessaria *procura ad litem* nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;

11.DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore sopra indicato, al quale la somma è assegnata, l’assunzione del relativo impegno di spesa e, successiva liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

12.COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Testo Unico O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii..

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)

IL SINDACO
f.to (Dott. Stefano PRETE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, li 26/10/2020

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Davide BISANTI)
